



Bozza 006 – 13 -09-11 – risultato da riunione skype

***Legge di iniziativa popolare
per togliere il quorum e
migliorare gli strumenti di
democrazia diretta***

Obiettivi votati assieme

incontro a Bolzano 5-09-11



- 1) Livello di comune, provincia, città metropolitana, regione
- 2) Quorum
- 3) Trasparenza
- 4) Obbligatorietà seguito iniziative
- 5) Referendum obbligatori su modifiche costituzionali e trattati internazionali
- 6) Libretto informativo
- 7) Iniziative di legge a voto popolare
- 8) Raccolta firme senza funzionario
- 9) Revoca
- 10) Referendum opzionale
- 11) DD nella informazione
- 12) Firme via internet
- 13) Diritto dei cittadini di poter deliberare su tutte le materie di competenza degli eletti a tutti i livelli
- 14) Indennità dei parlamentari è approvata dal popolo

Art. 67 - Revoca



Articolo nella costituzione in vigore

Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

(su ispirazione dell'art. 72 cost. Venezuela)

Diventa:

Art. 67. - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

I membri del parlamento eletti o nominati sono soggetti a revoca. Trascorso un anno del mandato della persona eletta o nominata, un numero di elettori pari ad almeno il 12% degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o l'1% dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione per la revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare sarà considerato revocato e dovrà essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge.

Art. 69 – Indennità degli eletti



Articolo nella costituzione in vigore

Art. 69. I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Diventa:

Art. 69. I membri del Parlamento ricevono un'indennità determinata dai cittadini al momento del voto scelta tra i multipli da 1 a 10 del reddito medio pro capite dei cittadini italiani.

Art. 70 – Funzione legislativa



Articolo nella costituzione in vigore

Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Diventa:

Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere o dal popolo sovrano ogni qualvolta ne faccia richiesta un numero di elettori stabilito dagli articoli successivi della Costituzione.

***Le schede successive sono
state elaborate in precedenza
alla riunione skype del
13/09/11
sul forum***

<http://quorum.forumattivo.it/>

***E servono come base per le
prossime discussioni***



Art. 71 – Iniziativa delle leggi



Articolo nella costituzione in vigore

Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Diventa:

Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, al 2% di elettori ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Hanno diritto di esercitare l'iniziativa di legge e di partecipare alla votazione popolare tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La legge determina le modalità di attuazione dell'iniziativa popolare e del diritto alla votazione referendaria deliberativa.

Art. 71 bis – Firme elettroniche



Articolo nuovo

art 71 bis

Le firme per i referendum e le iniziative popolari a livello locale e nazionale, sono raccolte su carta o tramite mezzi elettronici e/o informatici con le procedure previste per gli strumenti di democrazia diretta dell'Unione Europea.

Art. 71 ter – materie di competenza



Articolo nuovo

art 71 ter

gli strumenti di democrazia diretta sono applicati a tutte le materie di pertinenza dei rappresentanti eletti e vengono utilizzati seguendo il principio dell'unità della forma o della materia e devono rispettare le disposizioni cogenti del diritto internazionale e quanto scritto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Art. 73 – Iniziativa popolare a



Articolo nella costituzione in vigore

Art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Diventa:

Art. 73 – Iniziativa popolare b



Diventa:

Art. 73. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta di legge di iniziativa popolare a voto parlamentare o mediante la proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare. Le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare, sono mozioni di iniziativa popolare e sono approvate o rifiutate dal parlamento. Le leggi di iniziativa popolare a voto popolare danno luogo ad un voto deliberativo popolare.

I promotori di una legge di iniziativa popolare devono costituire un comitato di iniziativa composto da almeno 11 persone aventi diritto di voto. Il comitato deve aprire un conto bancario, e dichiarare all'atto della propria costituzione i dati bancari del conto. I pagamenti per le attività della iniziativa potranno essere realizzati solo attraverso tale conto i cui movimenti dovranno essere resi pubblici. Il non rispetto di queste condizioni di trasparenza rende nulla l'iniziativa.

Una proposta di legge di iniziativa popolare deve essere formulata secondo il principio dell'unità della materia. Il testo deve essere consegnato alla cancelleria della Camera dei deputati.

Il numero di firme necessario per una legge di iniziativa popolare a voto parlamentare e' dello 0.1 % del numero degli elettori ed il tempo per la raccolta e' di 6 mesi.

Una legge di iniziativa popolare a voto parlamentare a seguito della raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l'iter legislativo previsto dall'articolo 72.

Art. 73 – Iniziativa popolare c



Il parlamento deve prendere in esame la proposta di legge di iniziativa popolare ed esprimersi approvandola o rifiutandola, entro 24 mesi.

Entrambe le camere hanno il diritto di proporre al comitato di iniziativa emendamenti che possono essere accettati o rifiutati dal comitato di iniziativa.

Qualora il voto parlamentare non avvenga entro i 24 mesi dalla presentazione della legge, la legge passerà al voto popolare previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale.

Il numero di firme necessario per una legge di iniziativa popolare a voto popolare è dell' 1 % del numero degli elettori ed il tempo di raccolta è di 18 mesi.

Qualora siano state raccolte 1/3 delle firme valide il comitato di iniziativa può domandare un esame di ammissibilità della legge alla corte costituzionale.

Al termine della raccolta delle firme valide e qualora la raccolta abbia rispettato i tempi prescritti, previo controllo di ammissibilità della corte costituzionale, il parlamento può elaborare una controproposta e presentarla al comitato di iniziativa.

Se il comitato di iniziativa accetta la controproposta questa è approvata come legge e viene promulgata, seguendo le procedure relative.

Art. 73 – Iniziativa popolare d



Se il comitato di iniziativa non accetta la controproposta parlamentare, entrambe la proposta e la controproposta sono sottoposte al voto popolare.

Se esiste una controproposta parlamentare, gli elettori potranno votare a favore della iniziativa popolare o a favore della controproposta parlamentare, oppure contro entrambe (due no) e quindi per la conservazione dello stato legislativo esistente, come anche per entrambe (due si), in questo caso verra' approvata la proposta o la controproposta a seconda di quella che avra' raccolto il maggior numero di voti.

Se non esiste una contro proposta gli elettori saranno chiamati a votare a favore o contro la iniziativa popolare.

Ciascun tema referendario o legato ad iniziative popolari e' illustrato sinteticamente in un documento pubblico e gratuito che deve essere reso disponibile almeno tre settimane prima della data delle elezioni.

Il libretto informativo delle votazioni, per ogni oggetto di votazione contiene i seguenti capitoli:

1° - "Il problema in breve". Questo capitolo descrive il problema, la sua storia, i fatti, come e' gestito altrove - Stile del testo: oggettivo e imparziale. La redazione del capitolo e' compito dalla corte costituzionale. Lunghezza del capitolo: 2 pagine formato A5.

Art. 73 – Iniziativa popolare e



Per ogni proposta o controproposta:

2° - "Argomenti a favore". La redazione del capitolo e' compito del comitato di iniziativa (nel caso della proposta) o del parlamento (nel caso della controproposta). Lunghezza del testo: 2 pagine formato A5.

3° - "Argomenti contro". La redazione del testo e' compito di un comitato contro l'iniziativa (nel caso della poposta) o dal comitato di iniziativa (nel caso della controproposta) . Lunghezza del capitolo: 2 pagine formato A5.

In caso di iniziativa popolare esiste un quarto capitolo:

4° - "Finanziamento" - Questo capitolo contiene una sintesi del finanziamento della iniziativa, con dati raccolti nei movimenti del conto bancario del comitato di iniziativa. Deve riportare almeno:

- la somma totale spesa per l'iniziativa.
- il totale dei finanziamenti ricevuti.
- una sintesi dei tipi di spesa.
- l'elenco dei primi 20 piu' importanti finanziatori e le relative somme versate.

La redazione del testo e' compito della Guardia di Finanza . Lunghezza del testo: 1 pagina formato A5.

Art. 73 – Iniziativa popolare f



Il libretto informativo delle votazioni deve essere disponibile gratuitamente in tutte le edicole di giornali e deve essere scaricabile dalla rete internet dal sito del ministero degli interni, della camera e del senato.

Ogni quotidiano che riceva sovvenzioni pubbliche dirette o indirette, deve pubblicarlo per intero in pagine dedicate, in un'unica pubblicazione o in puntate successive ma per intero entro la settimana precedente alla data delle votazioni.

Ogni canale televisivo pubblico o privato ma beneficiario di concessioni statali di radiofrequenze dovrà annunciare l'esistenza del libretto informativo delle votazioni almeno in occasione dei notiziari dal momento della pubblicazione del libretto fino al giorno delle votazioni. In questi annunci dovranno essere elencati tutti i temi dei referendum e delle iniziative. Inoltre alla fine dei notiziari o in trasmissioni specifiche nelle ore di massimo ascolto dovrà essere data lettura dei capitoli del libretto informativo senza privilegiare alcuni temi o alcuni capitoli, ma assegnando ad ognuno il medesimo spazio.

La data del voto popolare per tutte le leggi di iniziativa popolare come per i referendum abrogativi o i referendum ratificativi, e per tutte le altre occasioni di consultazione popolare che non abbiano carattere imprevisto, cade in un unico e prefissato giorno dell'anno.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74 – Referendum confermativo



Articolo nella costituzione in vigore

Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Diventa:

Art. 74. È sospesa l'entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richianda, entro 10 giorni dall'avvenuta approvazione, un comitato composto da almeno 10.000 cittadini o un Consiglio regionale. In seguito alla richiesta di sospensione è indetto il referendum confermativo se, entro tre mesi dall'avvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della legge o dell'atto avente valore di legge, tale richiesta viene sostenuta dalle firme di almeno l'1% dei cittadini aventi diritto al voto.

Non è ammesso il referendum confermativo per le leggi di bilancio.

La proposta di legge sottoposta a referendum confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendum confermativo non raccoglie il numero minimo di firme in sostegno.

Hanno diritto di partecipare al referendum confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta di legge entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel referendum confermativo si esprime a favore.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum confermativo.

Art. 75 – Quorum ed esito referendum a



Articolo nella costituzione in vigore

Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Diventa:

Art. 75 – Quorum ed esito referendum b



Diventa:

Art. 75. - La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione parlamentare o popolare.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito e si può chiedere l'indizione di un referendum abrogativo soltanto dal momento che la legge è entrata in vigore. Se si arriva al referendum confermativo popolare con esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non può più essere riapprovata entro la medesima legislatura.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 118 – Enti locali a



Articolo nella costituzione in vigore

Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Diventa:

Art. 118 – Enti locali b



Diventa:

art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Promuovono la partecipazione dei cittadini all'azione politico-legislativa, includendo nei loro statuti i referendum consultivi, confermativi, abrogativi e propositivi, senza quorum di partecipazione, su tutti i temi di competenza dell'ente. Negli statuti di tali enti dovrà anche essere previsto il referendum di revoca degli eletti e dei nominati alle cariche pubbliche, senza quorum di partecipazione

Art. 138 – Revisione costituzione a

Articolo nella costituzione in vigore

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Diventa:



Art. 138 – Revisione costituzione b



Diventa:

Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e non superiore a sei, e sono approvate con almeno il 60% dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono obbligatoriamente sottoposte a referendum confermativo popolare.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

I principi fondamentali della Costituzione, i diritti umani sanciti dalle fonti internazionali, le libertà e i diritti dei cittadini fissati nella prima parte della Carta costituzionale non possono essere ridotti o disconosciuti, così come non possono esserne indebolite le garanzie di tutela disposte nella seconda parte. Le leggi di revisione della Costituzione devono essere formulate tenendo conto del principio dell'unità della materia.

La Corte Costituzionale si pronuncia sulla conformità della revisione a tali imperativi entro novanta giorni dalla prima approvazione in entrambe le Camere.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi di revisione della Costituzione, mediante la proposta da parte di 500 elettori, di un progetto redatto in articoli e segue l'iter come previsto dall'art. 73. La durata massima utile per la raccolta delle firme richieste per l'iniziativa legislativa costituzionale popolare è di 18 mesi.

Entro novanta giorni dalla presentazione della proposta di legge alla Camera la Corte Costituzionale si pronuncia sull'ammissibilità della proposta, dopodiché almeno il 2% degli elettori, possono richiedere che la proposta di legge sia sottoposta a referendum popolare.

Qualora una proposta di legge costituzionale ad iniziativa popolare non venga tradotta in legge entro un anno, la proposta è sottoposta al referendum popolare.

Il Parlamento può presentare una controproposta in materia, che deve essere approvata secondo l'iter legislativo previsto dal primo comma. In questo caso ambedue le proposte dichiarate ammissibili da parte della Corte Costituzionale, vengono sottoposte alla votazione referendaria. In questo caso le domande all'elettore sono tre: se preferisce la proposta popolare al diritto vigente; se preferisce la controproposta del Parlamento al diritto vigente; quale proposta deve entrare in vigore se gli elettori preferiscono entrambe le proposte al diritto vigente.

Una proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi. Se viene approvata sia la proposta popolare che la controproposta parlamentare decide il risultato della terza domanda.

La legge determina le modalità di attuazione dell'iniziativa legislativa costituzionale popolare e del referendum confermativo popolare.